

	FEDERAZIONE PROVINCIALE TERAMO www.cnateramo.com segreteria@cnateramo.com	SPORTELLLO TECNICO degli Installatori	FAQ
Per informazioni e prenotazioni: Corona Gabriella Tel. 0861249318 - e-mail corona@cnateramo.com Mascitti Antonella Tel. 0861/239417 - e-mail mascitti@cnateramo.com		Ricerca ed Elaborazione: P.I. Prof. Fausto LEONE Tel. 328.7773750 - e mail fausto.leone@fastwebnet.it	

Quesito QTT.006 TERMOTECNICA	Attività artigianale per la produzione di pasta all'ovo. Si deve procedere all'installazione di una canna fumaria per lo scarico dei fumi e vapori di una cucina. L'Attività è al piano terra e lo scarico dei fumi avverrà tramite una canna fumaria appoggiata al muro comune sul retro dell'edificio ed il comignolo sarà posato a tetto (inclinazione di 15° - pendenza del 26,8%). Può farlo? A quali condizioni? Alla luce di quale normativa può muoversi? Il Condominio può opporre eccezioni?		
Risposta di:	Fausto LEONE	Data:	10 maggio 2007

Una generica risposta a quesiti su questa materia la si è già data al "Quesito QTT.003" (Gr1_FAQ). Il presente quesito è un po' più dettagliato del precedente per cui è possibile esprimere risposte più puntuali⁽¹⁾.

Stante i dati generici posti alla base della richiesta di chiarimenti, è possibile formulare le seguenti risposte:

→ **alla 1^a domanda (può farlo?):**

↪ **la risposta categorica è che DEVE OBBLIGATORIAMENTE INSTALLARLA** altrimenti **NON PUO' UTILIZZARE LA CUCINA E LE RELATIVE APPARECCHIATURE A GAS IVI INSTALLATE.**

→ **alla 2^a domanda (alla luce di quale normativa può muoversi?):**

↪ **ci si può (e deve) muovere alla luce delle seguenti Leggi e Norme attinenti i provvedimenti "contro l'inquinamento atmosferico" e per la "sicurezza degli impianti":**

- ↪ Legge 13 luglio 1966, n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" (G.U. 13 agosto 1966, n. 210).
- ↪ D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici" (G.U. 8 marzo 1971, n. 59);
- ↪ Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" (G.U. 12 marzo 1990, n. 592);
- ↪ D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10" (G.U. 14 ottobre 1993, n. 242)
- ↪ Norma UNI 9615: 1990 con FA 1:1995 "Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimento di calcolo fondamentali";
- ↪ Norma UNI 9615 - 2: 1995 "Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo";
- ↪ Norma UNI 10640: 1997 "Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale";
- ↪ Norma UNI 10641: 1997 "Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica";

¹ Va comunque osservato che l'Impresa che ha formulato il quesito più che di una risposta necessita di una vera e propria consulenza che implica scelte progettuali che non possono trovare spazio nel contesto di questo servizio.

Occorrendo può all'uopo contattare direttamente il Responsabile Tecnico dello Sportello (Prof. P.I. Fausto LEONE ☎ e Fax: 0861.247848 - Cell.: 328.7773750 - lambdastudio@virgilio.it)

	FEDERAZIONE PROVINCIALE TERAMO www.cnateramo.com segreteria@cnateramo.com	SPORTELLO TECNICO degli Installatori	FAQ
Per informazioni e prenotazioni: Corona Gabriella Tel. 0861249318 - e-mail corona@cnateramo.com Mascitti Antonella Tel. 0861/239417 - e-mail mascitti@cnateramo.com		Ricerca ed Elaborazione: P.I. Prof. Fausto LEONE Tel. 328.7773750 - e mail fausto.leone@fastwebnet.it	

- ↪ Norma UNI 10845: 1997 "Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento";
- ↪ Norma UNI EN 1443: 2000 "Camini. Requisiti generali".

↳ **alla 3^ domanda** (il Condominio può opporre eccezioni?):

↪ la risposta più consona deve tenere conto che la normativa sull'installazione delle canne fumarie è vasta e piena di controversie **in particolar modo nei condomini**. Possiamo tuttavia affermare che, in generale, **normativa e giurisprudenza sono largamente favorevoli a chi installa**, e che, a patto che l'installazione rispetti le **norme edilizie, sanitarie e di sicurezza, difficilmente l'opposizione condominiale riesce ad avere la meglio**. Possiamo concludere sintetizzando quanto segue:



ASPETTI LEGALI.

- Consultare il regolamento condominiale, se esistente, per capire se e come sono regolamentati gli interventi sulle parti comuni.
- Verificare che l'edificio non sia compreso all'interno di una zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale o monumentale⁽²⁾.
- Accertarsi che non ci siano limitazioni o diritti di terzi che possano pregiudicare una corretta installazione della canna fumaria.
- Distinguere sulle diverse parti del condominio ove la canna fumaria può essere installata: ad es. **INSERIMENTO NEL LASTRICO SOLARE, INSERIMENTO E APPOGGIO AL MURO COMUNE.**
- Verificare il rispetto dei rapporti tra proprietari che la giurisprudenza regola: ad es.: tutela delle distanze legali, diritto di veduta.
- Verifica del criterio per stabilire il predominio delle **NORME** sulle distanze legali e su quelle proprie.

GIURISPRUDENZA

Si riporta a titolo di esempio la seguente sentenza:

Tribunale Civile di Napoli, sez. IV, 17 marzo 1990, n. 3422, in Arch. loc. e cond. 1991, 145.

- **L'installazione di una canna fumaria in aderenza o appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino è attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102 del codice civile e, come tale, non richiede interpello né consenso degli altri condomini. La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad esempio distanze delle vedute, immissioni, ecc.) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio.**

² Cfr. Leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 26 giugno 1939, n. 1497. In questo caso l'intervento sarà soggetto all'approvazione preventiva degli uffici comunali preposti, secondo le procedure previste dalle leggi statali e regionali.